

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 10.

Disciplina dell'imposta di soggiorno.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati e omogenei, la presente legge disciplina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 2
(Ambito e soggetti passivi)

1. L'imposta di soggiorno è applicata da tutti i Comuni della regione ed è posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi a uso turistico come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, per strutture turistico-ricettive si intendono:
 - a) gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 10 du 18 juillet 2023,

portant réglementation de la taxe de séjour.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Finalités et objet)

1. Afin que des niveaux de services élevés et homogènes soient garantis aux touristes, la présente loi régleme, dans le respect des dispositions du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales) et du deuxième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 184 du 20 novembre 2017 (Dispositions d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de coordination et de liaison entre les finances de l'État et les finances de la Région), l'application, sur le territoire régional, de la taxe de séjour visée au premier alinéa de l'art. 4 et au troisième alinéa de l'art. 14 du décret législatif n° 23 du 14 mars 2011 (Dispositions en matière de fédéralisme fiscal municipal).

Art. 2
(Domaine d'application et personnes redevables)

1. La taxe de séjour est appliquée par toutes les Communes de la Vallée d'Aoste et en sont redevables les personnes qui séjournent sur le territoire régional, éventuellement avec leur autocaravane, dans les structures touristiques et d'accueil ou dans les logements de vacances tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de locations de vacances.
2. Aux fins visées au premier alinéa, l'on entend par « structures touristiques et d'accueil » :
 - a) Les hôtels, les résidences touristiques et hôtelières, y compris celles en propriété fractionnée, et les hôtels diffus visés à la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984

- (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);
- b) le case per ferie, ivi comprese quelle autogestite, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i posti tappa escursionistici (dortoirs), gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast-chambre et petit déjeuner) e le case e appartamenti per vacanze, di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
 - c) i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34);
 - d) le strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
3. Ai fini di cui al comma 1, non sono considerati strutture turistico-ricettive i locali invernali dei rifugi alpini e i bivacchi fissi di cui al capo IV della l.r. 11/1996, nonché gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili in tenda di cui al capo IV della l.r. 8/2002.

Art. 3

(Limiti, criteri e modalità di applicazione dell'imposta)

1. L'imposta di soggiorno è applicata dal Comune territorialmente competente secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a cinquanta centesimi di euro e non superiore a cinque euro per notte di soggiorno, in base ai seguenti criteri:
 - a) per le aziende alberghiere di cui alla l.r. 33/1984 e per i complessi ricettivi all'aperto di cui al capo II della l.r. 8/2002, l'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato;
 - b) per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, a eccezione di quanto previsto alla lettera c), e per quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, l'imposta è applicata per persona in base al prezzo medio;
 - c) per le case per ferie autogestite di cui alla l.r. 11/1996, l'imposta è applicata per persona in misura fissa;
 - d) per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui al capo III della l.r. 8/2002, l'imposta è applicata per autocaravan in misura fissa;
 - e) per gli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, l'imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal piano territoriale paesistico (PTP), di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pub-

(Réglementation de la classification des établissements hôteliers) ;

- b) Les maisons de vacances, y compris celles auto-gérées, les auberges de jeunesse, les refuges de haute montagne, les gîtes d'étape (dortoirs), les chambres d'hôtes, les structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) et les maisons et appartement de vacances visés à la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ;
 - c) Les campings, les villages touristiques et les terrains de caravanage visés à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980) ;
 - d) Les structures agritouristiques visées à la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).
3. Aux fins visées au premier alinéa, ne sont pas considérés comme des structures touristiques et d'accueil les locaux accessibles en hiver des refuges de haute montagne et les abris fixes visés au chapitre IV de la LR n° 11/1996, ni les campements occasionnels et les campements mobiles visés au chapitre IV de la LR n° 8/2002.

Art. 3

(Limites, critères et modalités d'application de la taxe de séjour)

1. La taxe de séjour est perçue par la Commune territorialement compétente suivant un principe de gradualité, se chiffre entre cinquante centimes d'euros au minimum et cinq euros au maximum par nuitée et est appliquée compte tenu des critères ci-après :
 - a) Pour les établissements hôteliers visés à la LR n° 33/1984 et les centres d'hébergement de plein air visés au chapitre II de la LR n° 8/2002, par personne et en fonction du classement de ceux-ci ;
 - b) Pour les structures touristiques et d'accueil non hôtelières visées à la LR n° 11/1996, à l'exception de celles prévues à la lettre c), et pour les structures agritouristiques visées à la LR n° 29/2006, par personne et sur la base du prix moyen ;
 - c) Pour les maisons de vacances auto-gérées visées à la LR n° 11/1996, par personne selon un montant fixe ;
 - d) Pour les terrains de caravanage visés au chapitre III de la LR n° 8/2002, par autocaravane selon un montant fixe ;
 - e) Pour les logements de vacances, tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de location de vacances, par personne selon un montant fixe et en fonction du classement touristique de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement, tel qu'il résulte du Plan territorial et paysager (PTP) visé à la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du Plan territorial et paysager – PTP de la Vallée d'Aoste).
2. Le Gouvernement régional prend une délibération – sur

blicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno.

Art. 4
(Misura, riduzioni ed esenzioni)

1. I Comuni stabiliscono, con deliberazione dell'organo competente, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno.
2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo a quello di adozione della predetta deliberazione della Giunta regionale e comunque non oltre il 30 aprile dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata dal Comune entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1° maggio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione, la misura dell'imposta si intende prorogata.
4. Ferma restando l'inderogabilità dell'importo minimo di cui all'articolo 3, comma 1, la misura dell'imposta di cui all'articolo 3, comma 2, con le eventuali maggiorazioni stabilite dalla deliberazione del Comune di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento:
 - a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
 - b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto.
5. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

avis du Conseil permanent des collectivités locales, des Commissions du Conseil compétentes et des associations des entreprises touristiques et d'accueil et des bailleurs de logements de vacances les plus représentatives à l'échelon régional – pour établir les modalités d'application de la taxe de séjour sur la base des dispositions du premier alinéa, les personnes chargées des obligations fiscales, le tarif minimum de la taxe, les échéances relatives aux déclarations et aux versements, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, concernant l'application de la taxe en cause. Ladite délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, est adoptée au plus tard le 30 juin de chaque année et déploie ses effets à compter du 1^{er} mai de l'année suivant celle de son adoption. En cas de non-adoption de la délibération en cause dans le délai susdit, les dispositions en vigueur sont considérées comme reportées d'une année sur l'autre.

Art. 4
(Tarifs, réductions et exonérations)

1. Les Communes établissent, par une délibération de l'organe compétent, le montant de la taxe à appliquer sur le territoire de leur ressort, dans le respect des dispositions de la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3, mais elles ont la faculté d'augmenter le tarif minimum de 50 p. 100 au plus, sans toutefois dépasser les cinq euros par nuitée.
2. Au cas où le Gouvernement régional modifierait, par la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 3, le tarif minimum de la taxe et que celui-ci serait supérieur au tarif fixé par la Commune, la délibération communale visée au premier alinéa est adoptée avant la date prévue pour l'approbation du budget prévisionnel de l'année suivant celle d'adoption de ladite délibération régionale et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril de la même année, et déploie ses effets à compter du moment où celle-ci entre en vigueur.
3. Sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la délibération visée au premier alinéa est adoptée par la Commune au plus tard le 31 décembre et déploie ses effets à compter du 1^{er} mai de l'année suivante. En cas de non-adoption de ladite délibération, le tarif de la taxe est considéré comme confirmé.
4. Sans préjudice du fait qu'aucune dérogation n'est possible pour ce qui est du tarif minimum visé au premier alinéa de l'art. 3, le tarif de la taxe fixé au sens du deuxième alinéa de l'art. 3, avec les éventuelles majorations établies par la délibération communale visée au premier alinéa, est réduit de 50 p. 100 :
 - a) Pour les groupes organisés composés d'au moins vingt-cinq personnes ;
 - b) Pendant les périodes allant du 1^{er} mai du 15 juin et du 1^{er} octobre au 30 novembre de chaque année ; dans le cas visé à la lettre a), la réduction au sens de la présente lettre est appliquée au montant déjà réduit.
5. Sont exonérés de la taxe de séjour :

- a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- c) i minori di anni quindici;
- d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- j) le scolaresche di ogni ordine e grado.

Art. 5
(Destinazione del gettito)

1. I Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinano il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, e, in particolare, di:
 - a) interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), gli altri enti locali, le associazioni, le fondazioni e i soggetti privati;
 - b) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - c) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - d) progetti di mobilità turistica interna;
 - e) interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici.

Art. 6
(Vigilanza)

1. Ai soli fini della verifica della correttezza dell'applica-

- a) Les personnes qui séjournent pendant plus de sept jours consécutifs, à compter de la huitième nuitée ;
- b) Les conducteurs des autocars et les accompagnateurs touristiques qui assistent des groupes organisés par des agences de voyages ou des tour-opérateurs et composés de vingt-cinq personnes au moins, à condition qu'ils bénéficient de tarifs gratuits ;
- c) Les jeunes âgés de moins de quinze ans ;
- d) Les personnes figurant sur les registres de la population des Communes de la Vallée d'Aoste ;
- e) Les personnes qui œuvrent en tant que bénévoles de la protection civile et de la Croix-Rouge italienne ou sont hébergées à l'occasion de calamités ou de situations d'urgence ;
- f) Les personnels des forces de police et des forces armées affectés à des services d'ordre public ou à des activités de protection civile dans la région ;
- g) Les personnes handicapées au sens de la législation en vigueur ;
- h) Les demandeurs de protection internationale, les mineurs étrangers non accompagnés et les victimes de la traite de personnes temporairement hébergés dans des structures d'accueil ;
- i) Les personnes séjournant temporairement dans des structures d'accueil à la suite de mesures adoptées par les autorités publiques pour faire face à des situations d'urgence extraordinaires ou découlant de calamités ;
- j) Les classe des écoles de tout ordre et degré.

Art. 5
(Destination des recettes)

1. Dans une optique, entre autres, de promotion intégrée du territoire, les Communes destinent les recettes de la taxe de séjour au financement d'actions de promotion touristique et de valorisation du territoire, ainsi que d'entretien, d'utilisation et de récupération des biens culturels et environnementaux locaux, et notamment :
 - a) D'actions de promotion et d'événements attractifs du point de vue touristique, qu'elles peuvent réaliser directement ou en collaboration avec la Région, l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), les autres collectivités locales, les associations, les fondations et les particuliers ;
 - b) D'investissements visant à améliorer l'image et la qualité de l'accueil touristique de la région ou du territoire communal ;
 - c) De projets de développement des itinéraires touristiques et des circuits d'excellence, entre autres à l'échelon intercommunal ;
 - d) De projets de mobilité touristique interne ;
 - e) D'actions ou de projets en faveur des réseaux des opérateurs touristiques.

Art. 6
(Surveillance)

1. Toute Commune peut utiliser les données concernant les

zione della presente legge, i Comuni possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Art. 7

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge, si applica l'articolo 70quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). Gli eventuali oneri conseguenti all'esercizio dei poteri sostitutivi restano a carico del Comune inadempiente.

Art. 8

(Adempimenti per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico)

1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, e i locatori degli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche, entro le scadenze stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2:
 - a) presentano al Comune competente per territorio una dichiarazione contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa;
 - b) versano al Comune competente per territorio le somme corrisposte a titolo d'imposta di soggiorno dai soggetti passivi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 9

(Misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico)

1. L'omessa o infedele dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1ter, del d.lgs. 23/2011.
2. L'omesso, ritardato o parziale versamento di cui all'arti-

présences, ne serait-ce que dans une seule structure touristique et d'accueil ou dans un seul logement de vacances situé sur le territoire de son ressort, uniquement pour vérifier que la présente loi est appliquée correctement. Lesdites données résultent des relevés sur le flux des clients dans les structures d'accueil effectués par l'*Istituto nazionale di statistica* (ISTAT) au sens du règlement (UE) n° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011, concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil, ainsi que du décret législatif n° 322 du 6 septembre 1989 (Dispositions relatives au Système statistique national et à la réorganisation de l'*Istituto nazionale di statistica*, au sens de l'art. 24 de la loi n° 400 du 23 août 1988).

Art. 7

(Pouvoir de substitution en cas d'omission ou de retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires)

1. En cas d'omission ou de retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires au sens de la présente loi, il est fait application de l'art. 70 quater de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). Les éventuelles dépenses découlant de l'exercice du pouvoir de substitution sont à la charge de la Commune défaillante.

Art. 8

(Obligations des gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et des bailleurs des logements de vacances)

1. Les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil visées au deuxième alinéa de l'art. 2 et les bailleurs des logements de vacances, tels qu'ils sont définis par la législation régionale en vigueur en matière de location de vacances, doivent accomplir les obligations suivantes dans les délais établis par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3 :
 - a) Présentation à la Commune territorialement compétente d'une déclaration indiquant le nombre de présences enregistrées aux fins *ISTAT* et précisant le nombre des personnes ayant droit aux exonérations et aux réductions, ainsi que le montant total de la taxe perçue ;
 - b) Reversement à la Commune territorialement compétente des sommes payées à titre de taxe de séjour par les personnes redevables au sens du premier alinéa de l'art. 2.

Art. 9

(Sanctions à l'encontre des gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et des bailleurs des logements de vacances)

1. En cas de non-présentation de la déclaration visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 ou de présentation d'une déclaration inexacte, les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et les bailleurs des logements de vacances défaillants encourent la sanction administrative visée au premier alinéa ter de l'art. 4 du décret législatif n° 23/2011.
2. Au cas où le reversement visé à la lettre b) du premier

colo 8, comma 1, lettera b), comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Il Comune competente per territorio provvede, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni e introita i relativi proventi.

Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni adottano la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo. L'imposta di soggiorno stabilita ai sensi del presente comma si applica a decorrere dal 1° maggio 2024. I Comuni provvedono a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione, eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
2. Fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).
3. L'articolo 32 della l.r. 30/2011 e l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2024.

Art. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2023

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

alinéa de l'art. 8 ne serait pas effectué ou serait effectué en retard ou de manière partielle, les gestionnaires des structures touristiques et d'accueil et les bailleurs des logements de vacances défailants encourent la sanction administrative visée à l'art. 13 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions fiscales non pénales en matière d'impôts directs, d'impôt sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), sans préjudice des autres éventuelles responsabilités.

3. La Commune territorialement compétente pourvoit, suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), à la constatation des violations visées au présent article, à l'application des sanctions y afférentes et au recouvrement des recettes qui en découlent.

Art. 10
(Dispositions transitoires et finales)

1. Lors de la première application de la présente loi, la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 3 est adoptée dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci. Les Communes prennent la délibération visée au premier alinéa de l'art. 4 dans les soixante jours qui suivent l'adoption de la délibération régionale susmentionnée. La taxe de séjour établie au sens du présent alinéa s'applique à compter du 1^{er} mai 2024. Les Communes pourvoient à apporter les modifications nécessaires au budget prévisionnel à l'occasion de la première rectification utile, au cas où celui-ci aurait déjà été approuvé.
2. Les dispositions fixées par la délibération du Gouvernement régional adoptée au sens du deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi des finances 2012/2014) continuent d'être appliquées jusqu'au 30 avril 2024.
3. L'art. 32 de la LR n° 30/2011 et l'art. 35 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) sont abrogés à compter du 1^{er} mai 2024.

Art. 11
(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 juillet 2023.

Le président,
Renzo TESTOLIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 91;

- Di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1626 del 28/12/2022);
- Presentato al Consiglio regionale in data 30/12/2022;
- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 05/01/2023;
- Assegnata alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 05/01/2023;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 24/01/2023;
- Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II^a-IV^a, riunitesi in seduta congiunta, espresso in data 15/06/2023, con emendamenti e relazioni dei Consiglieri MALACRINÒ e PADOVANI;
- Acquisito il parere della II^a Commissione consiliare permanente espresso in data 15/06/2023, con emendamenti e relazione del Consigliere MALACRINÒ;
- Acquisito il parere della IV^a Commissione consiliare permanente espresso in data 15/06/2023, con emendamenti e relazione del Consigliere PADOVANI;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12/07/2023 con deliberazione n. 2613/XVI;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 14/07/2023.

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 11.

Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di urbanistica e di turismo di cui, rispettivamente, all'articolo 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la presente legge disciplina, in armonia con la legislazione eurounitaria e statale in materia di locazioni a uso abitativo, gli adempimenti amministrativi

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 91;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1626 du 28/12/2022);
- présenté au Conseil régional en date du 30/12/2022;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 05/01/2023;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 05/01/2023;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 24/01/2023;
- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II^e-IV^e qui ont exprimé leur avis en date du 15/06/2023, avec amendements et rapports des Conseillers MALACRINÒ et PADOVANI;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 15/06/2023 - avec amendements et rapport du Conseiller MALACRINÒ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 15/06/2023, - avec amendements et rapport du Conseiller PADOVANI;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 12/07/2023 délibération n. 2613/XVI;
- transmis au Président de la Région en date du 14/07/2023.

Loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023,

portant réglementation des obligations administratives en matière de location de vacances de courte durée.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet)

1. En vertu de la compétence législative en matière d'urbanisme et de tourisme reconnue à la Région autonome Vallée d'Aoste au sens, respectivement, des lettres g) et q) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution, la présente loi régit, en harmonie avec les dispositions européennes et étatiques en matière de

in materia di locazione per finalità turistiche, esercitata anche in forma di impresa, di durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e comunque non superiore a trenta giorni consecutivi, di alloggi a uso turistico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) alloggi a uso turistico:
 - 1) le camere arredate ubicate in unità abitative rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione permanente o principale di cui all'articolo 73, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), a condizione che risulti prevalente il predetto uso;
 - 2) le camere e le unità abitative arredate rientranti nella categoria di destinazione d'uso ad abitazione temporanea di cui all'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della l.r. 11/1998, che non siano oggetto di abilitazione per l'esercizio di attività turistico-ricettiva ai sensi delle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), o agrituristica ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
 - b) locatore per finalità turistiche: il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento, il comodatario, o il loro mandatario, che loca l'alloggio a uso turistico;
 - c) codice identificativo regionale (CIR): il codice rilasciato dal Comune, nel formato "Alloggio ad uso turistico - VDA - Nome Comune - n. 0000", per ogni alloggio a uso turistico;
 - d) ospite: colui che pernotta nell'alloggio a uso turistico.

Art. 3
(Disciplina urbanistica)

1. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998 l'attività di locazione per finalità turistiche esercitata nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 4
(Adempimenti amministrativi)

1. Al fine di consentire le attività di verifica in merito alla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno di cui

location à usage d'habitation, les obligations administratives relatives à la location de logements à des fins touristiques, éventuellement par une entreprise, pendant une durée allant d'une nuitée à trente jours consécutifs au plus.

Art. 2
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :
 - a) « Logement de vacances » :
 - 1) Une chambre meublée dans une unité immobilière à usage d'habitation permanente ou principale au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), à condition que ledit usage soit prééminent ;
 - 2) Une chambre ou unité immobilière meublée à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998 et ne relevant pas des catégories d'activité d'accueil touristique visées aux lois régionales n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers), n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) et n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), ni de l'activité agritouristique au sens de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;
 - b) « Bailleur » le propriétaire, le titulaire de tout autre droit réel, l'emprunteur ou le mandataire de ceux-ci qui loue un logement à des fins touristiques ;
 - c) « Code régional d'identification » (CRI) le code délivré par la Commune concernée pour chaque logement de vacances et incluant la mention « Logement de vacances – VDA », suivie du nom de ladite Commune et d'un numéro d'ordre indiqué sous la forme « n. 0000 » ;
 - d) « Client » la personne accueillie dans le logement de vacances.

Art. 3
(Disposition en matière d'urbanisme)

1. L'activité de location de vacances exercée dans le respect des dispositions de la présente loi ne vaut pas changement de destination au sens de l'art. 74 de la LR n° 11/1998.

Art. 4
(Obligations administratives)

1. Afin de permettre la vérification de l'application correcte de la taxe de séjour visée à l'art. 6 et l'activité de vi-

all'articolo 6 e un'adeguata attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 8, prima dell'avvio dell'attività, il locatore per finalità turistiche è tenuto a trasmettere al Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio ad uso turistico una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante, per ognuno di essi:

- a) l'indirizzo e i relativi estremi catastali;
 - b) il numero delle camere o dei vani destinati a finalità turistiche e dei relativi posti letto;
 - c) il numero dei servizi igienici destinati a finalità turistiche e dei relativi sanitari;
 - d) l'assenso del proprietario alla locazione per finalità turistiche e il titolo di godimento;
 - e) l'eventuale denominazione di fantasia;
 - f) nel solo caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), i periodi in cui si intende esercitare l'attività di locazione per finalità turistiche. In ogni caso, la durata complessiva dei predetti periodi non può superare i centottanta giorni all'anno.
2. Il Comune, a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai sensi del comma 1, rilascia, per ogni alloggio ad uso turistico, il CIR che il locatore per finalità turistiche è tenuto ad associare all'eventuale denominazione di fantasia e a rendere sempre chiaramente leggibile su ogni strumento col quale lo stesso è pubblicizzato o promo-commercializzato, ivi comprese le eventuali cartellonistiche stradali o insegne, in modo tale da garantirne la visibilità da parte dell'utenza.
 3. Tutti i soggetti che pubblicizzano, promuovono o commercializzano gli alloggi ad uso turistico hanno l'obbligo di rendere sempre chiaramente leggibile il relativo CIR su qualsiasi canale o strumento utilizzato in modo tale da garantirne la visibilità da parte dell'utenza.
 4. Ogni variazione riferita alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente dichiarata dal locatore per finalità turistiche al Comune con le stesse modalità di cui al comma 1.
 5. La cessazione dell'attività deve essere dichiarata dal locatore per finalità turistiche al Comune entro sessanta giorni dalla data del suo verificarsi con le stesse modalità di cui al comma 1.
 6. Qualora l'alloggio ad uso turistico sia ubicato in un condominio, il locatore per finalità turistiche è tenuto a comunicare all'amministratore dello stesso, se nominato, entro trenta giorni dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al comma 1, la data di avvio dell'attività di locazione per finalità turistiche e il CIR rilasciato dal Comune.
 7. È fatto obbligo al locatore per finalità turistiche di:
 - a) denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il suo arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approva-

gilance et de contrôle visée à l'art. 8, tout bailleur est tenu, avant de commencer son activité, de transmettre à la Commune sur le territoire de laquelle le logement de vacances est situé une déclaration tenant lieu d'acte au sens des art. 30 et 31 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) attestant, pour chaque logement de ce type :

- a) L'adresse et les références cadastrales ;
 - b) Le nombre de chambres ou de pièces destinées à l'accueil touristique et le nombre de lits y afférents ;
 - c) Le nombre de services hygiéniques destinés à l'accueil touristique et des appareils sanitaires y afférents ;
 - d) Le consentement du propriétaire à la location de vacances et le titre de jouissance ;
 - e) L'éventuelle dénomination de fantasia ;
 - f) Uniquement dans le cas visé au point 1) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2, les périodes pendant lesquelles l'activité de location de vacances sera exercée. En tout état de cause, la durée globale desdites périodes ne saurait dépasser les cent quatre-vingt jours par an.
2. À la suite de la présentation de la déclaration visée au premier alinéa, la Commune délivre, pour chaque logement de vacances, un CRI que le bailleur est tenu d'associer à l'éventuelle dénomination de fantasia et de rendre toujours aisément lisible sur tout matériel de publicité ou de promotion commerciale, y compris les éventuels panneaux routiers ou enseignes, de manière à en garantir la visibilité pour les clients.
 3. Tout acteur assurant la publicité ou la promotion commerciale d'un logement de vacances est tenu de rendre toujours clairement lisible le CRI y afférent, et ce, sur tout canal ou outil utilisé à ces fins, de manière à en garantir la visibilité pour les clients.
 4. Toute modification des données figurant à la déclaration visée au premier alinéa doit être préalablement déclarée par le bailleur à la Commune, et ce, suivant les modalités prévues par ledit alinéa.
 5. En cas de cessation d'activité, le bailleur est tenu de la déclarer à la Commune sous soixante jours à compter de la date de celle-ci, et ce, suivant les modalités prévues par le premier alinéa.
 6. Lorsque le logement de vacances est situé dans un immeuble en copropriété, le bailleur est tenu de communiquer au syndic d'immeuble, s'il existe, sous trente jours à compter de la date de présentation à la Commune de la déclaration visée au premier alinéa, la date de début de l'activité de location, ainsi que le CRI délivré par ladite Commune.
 7. Tout bailleur est tenu :
 - a) De déclarer à l'autorité de sécurité publique les données d'identité de chaque client hébergé, ainsi que la date d'arrivée et le nombre de nuitées, et de s'acquitter de toute autre obligation prescrite par

zione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS);

- b) comunicare, in forma anonima e aggregata, entro il giorno 5 di ogni mese, gli eventuali arrivi e presenze del mese precedente, per scopi statistici, per il solo tramite della piattaforma online resa disponibile dalla Regione.
8. Il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, in forma anonima e aggregata, i dati relativi alla consistenza degli alloggi a uso turistico esistenti sul proprio territorio e dei relativi posti letto.

Art. 5

(Condizioni di esercizio dell'attività)

1. Negli alloggi a uso turistico possono essere erogati esclusivamente i seguenti servizi:
- a) ricevimento;
 - b) recapito telefonico del locatore;
 - c) pernottamento;
 - d) eventuale uso delle relative pertinenze;
 - e) eventuale sola dotazione iniziale di biancheria;
 - f) pulizia dei locali a ogni cambio di ospite;
 - g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e, eventualmente, uso di ogni dotazione;
 - h) manutenzione dei locali e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
2. È fatto divieto di erogare servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1.

Art. 6

(Imposta di soggiorno)

1. Al solo fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alloggi a uso turistico di cui alla presente legge sono parificati alle strutture turistico-ricettive di cui alle ll.rr. 33/1984, 11/1996, 8/2002 e a quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006.

Art. 7

(Promozione degli alloggi a uso turistico)

1. Ai fini della promozione degli alloggi a uso turistico, l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), consente, su richiesta dei locatori a uso turistico interessati, la pubblicazione, sul portale turistico regionale, delle informazioni aggiornate di cui all'articolo 4, comma 1, e del relativo CIR.

l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique - TULPS) ;

- b) De communiquer, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, les arrivées et les nuitées du mois précédent, sous forme anonyme et agrégée, à des fins statistiques, et ce, uniquement à l'aide de la plateforme en ligne que la Région met à sa disposition à cet effet.
8. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, toute Commune communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, sous forme anonyme et agrégée, les données relatives au nombre des logements de vacances existant sur son territoire et des lits y afférents.

Art. 5

(Conditions d'exercice de l'activité de location de vacances)

1. Dans les logements de vacances, seuls les services suivants peuvent être assurés :
- a) Accueil ;
 - b) Mise à disposition du numéro de téléphone du bailleur ;
 - c) Hébergement ;
 - d) Éventuelle utilisation des espaces accessoires ;
 - e) Éventuelle fourniture, à l'arrivée uniquement, du linge de bain et de lit ;
 - f) Nettoyage des locaux entre deux locations ;
 - g) Fourniture d'énergie électrique, d'eau chaude et froide, de chauffage et, éventuellement, d'autres équipements ;
 - h) Entretien des locaux et des installations technologiques, réparation et remplacement des meubles, accessoires et équipement détériorés.
2. Il est interdit de fournir des services centralisés, ainsi que toute prestation de type hôtelier autre que celles indiquées au premier alinéa.

Art. 6

(Taxe de séjour)

1. Uniquement aux fins de l'application de la taxe de séjour, les logements de vacances visés à la présente loi sont considérés comme des structures d'accueil touristique au sens des LR n° 33/1984, n° 11/1996 et n° 8/2002 ou agritouristiques au sens de la LR n° 29/2006.

Art. 7

(Promotion des logements de vacances)

1. Aux fins de la promotion des logements de vacances, l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo ») permet, à la demande du bailleur concerné, la publication sur le portail touristique régional des données actualisées visées au premier alinéa de l'art. 4, ainsi que du CIR.

Art. 8
(Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per le materie di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune, anche mediante l'accesso di propri incaricati presso gli alloggi a uso turistico o mediante la consultazione dei canali o strumenti utilizzati per la loro pubblicità e promo-commercializzazione o per la loro identificazione.
2. Di eventuali carenze nella fornitura dei servizi e nella qualità delle dotazioni di cui all'articolo 5, comma 1, o di difformità nell'applicazione dei prezzi pattuiti, all'ospite reclamante risponde esclusivamente e direttamente il locatore per finalità turistiche.

Art. 9
(Sanzioni)

1. In caso di omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 4 e 5, e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di mendace o incompleta dichiarazione il locatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 il locatore per finalità turistiche che ometta di trasmettere all'amministratore del condominio la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 6, o che utilizzi i locali destinati al pernottamento degli ospiti per un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.000, per ogni alloggio a uso turistico pubblicizzato, promosso o commercializzato, il soggetto che ometta di rendere sempre chiaramente visibile, ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 3, e 10, comma 2, lettera b), il relativo CIR o che lo riporti in maniera errata o ingannevole o che non ne garantisca la visibilità da parte dell'utenza.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 il locatore per finalità turistiche che eroghi servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 5, comma 1, o che non rispetti i periodi o i limiti di durata indicati all'articolo 4, comma 1, lettera f), ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti nel caso in cui la fornitura di servizi ulteriori configuri esercizio abusivo di una delle attività turistico-ricettive di cui alle ll.rr. 33/1984, 11/1996 e 8/2002, o agrituristica di cui alla l.r. 29/2006, o mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 74

Art. 8
(Vigilance et contrôle)

1. Sans préjudice des attributions des organes étatiques dans les matières de leur ressort, les fonctions de vigilance et de contrôle sur le respect des dispositions de la présente loi sont exercées par la Commune, qui à cet effet a le droit de faire accéder ses préposés aux logements de vacances ou de consulter les outils utilisés pour la publicité, la promotion commerciale ou l'identification de ceux-ci.
2. En cas de réclamation concernant les éventuelles carences dans la fourniture des services ou dans la qualité des équipements visés au premier alinéa de l'art. 5 ou le non-respect des prix établis, le bailleur est seul et directement responsable vis-à-vis du client insatisfait.

Art. 9
(Sanctions)

1. S'il ne présente pas de déclaration au sens des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 4 ou de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 1 000 à 6 000 euros. Si sa déclaration est mensongère ou incomplète, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 300 à 1 800 euros.
2. S'il omet de transmettre au syndic d'immeuble la communication visée au sixième alinéa de l'art. 4 ou qu'il utilise les locaux destinés à l'hébergement pour y accueillir un nombre de personnes supérieur à celui déclaré au sens de la lettre b) du premier alinéa dudit art. 4, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 400 à 2 400 euros.
3. S'il omet de rendre toujours clairement visible, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 et de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10, le CRI d'un logement de vacances ou que le code en question est indiqué de manière erronée ou trompeuse ou n'est pas visible par les clients, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement, pour chaque logement de vacances faisant l'objet de publicité ou de promotion commerciale, d'une somme allant de 500 à 5 000 euros.
4. S'il fournit des services centralisés ou des prestations de type hôtelier autres que ceux indiqués au premier alinéa de l'art. 5 ou qu'il ne respecte pas les périodes ou les limites de durée indiquées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 4, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 400 à 2 400 euros, sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions en vigueur et applicables en cas de fourniture de services valant soit exercice abusif d'une activité d'accueil touristique au sens des LR n° 33/1984, n° 11/1996 et n° 8/2002 ou agritouristique au sens de la LR n° 29/2006, soit changement de la destination

della l.r. 11/1998.

5. In caso di ingiustificato rifiuto di fornire le informazioni richieste, opposto agli incaricati del Comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 8, comma 1, il locatore per finalità turistiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 per ogni alloggio a uso turistico.
6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del Comune, nei casi più gravi, di disporre, previa diffida, la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.
7. Il Comune competente per territorio provvede, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni e introita i relativi proventi.

Art. 10
(Disposizioni finali e transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2023.
2. Entro il 31 dicembre 2023, il locatore di un alloggio che sia già oggetto di locazione per finalità turistiche:
 - a) trasmette al Comune la dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
 - b) adempie alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) qualora l'alloggio sia ubicato in un condominio, adempie alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 6;
 - d) avvia la trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b).

Art. 11
(Modificazioni alla l.r. 11/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel territorio regionale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi.»
2. L'articolo 25 della l.r. 11/1996 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 25bis della l.r. 11/1996, le parole: “, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25” sono soppresse.

au sens de l'art. 74 de la LR n° 11/1998

5. S'il refuse sans motif valable de fournir les renseignements demandés par les préposés de la Commune dans l'exercice de leurs fonctions de vigilance au sens du premier alinéa de l'art. 8, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement, pour chaque logement de vacances, d'une somme allant de 400 à 2 400 euros.
6. En cas de violations réitérées, les sanctions visées au présent article sont doublées, sans préjudice de la faculté de la Commune d'imposer, dans les cas les plus graves et après mise en demeure restée sans effet, la suspension de l'activité pendant une durée non inférieure à un mois et non supérieure à six mois.
7. La Commune territorialement compétente procède, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) à la constatation des violations évoquées au présent article, ainsi qu'à l'application des sanctions et au recouvrement des sommes y afférentes.

Art. 10
(Dispositions finales et transitoires)

1. La présente loi entre en vigueur le 1^{er} novembre 2023.
2. Au plus tard le 31 décembre 2023, tout bailleur d'un bien faisant déjà l'objet d'une location de vacances est tenu :
 - a) De transmettre à la Commune la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 4 ;
 - b) De s'acquitter de l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 4 ;
 - c) De s'acquitter de l'obligation visée au sixième alinéa de l'art. 4, si le bien en cause se trouve dans un immeuble en copropriété ;
 - d) De procéder aux communications visées à la lettre b) du septième alinéa de l'art. 4.

Art. 11
(Modification de la LR n° 11/1996)

1. Le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. On entend par maisons et appartements pour les vacances les logements - situés, le cas échéant, dans divers immeubles, sur le territoire régional - composés d'un ou plusieurs locaux, meublés et dotés d'installations sanitaires et de cuisine autonome, gérés par des personnes inscrites au registre des entreprises, en vue de leur location aux touristes sans fourniture de services centralisés ni de prestations de type hôtelier, pendant une ou plusieurs saisons et ce, par des contrats valables six mois consécutifs au maximum. »
2. L'art. 25 de la LR n° 11/1996 est abrogé.
3. Au premier alinéa de l'art. 25 bis de la LR n° 11/1996, les mots : « ainsi qu'aux appartements meublés à usage touristique visés à l'article 25 » sont supprimés.

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e gli effetti ottenuti dagli adempimenti amministrativi in materia di locazione per finalità turistiche sui destinatari della misura. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
 - a) il numero degli alloggi locati per finalità turistiche brevi esistenti sul proprio territorio e dei relativi dati sull'occupazione dei posti letto, suddivisi per Comune;
 - b) i risultati ottenuti in termini di promozione, vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività turistico-ricettive;
 - c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 13
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2023

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 92;

- Di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1625 del 28/12/2022);
- Presentato al Consiglio regionale in data 30/12/2022;
- Assegnata alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 02/01/2023;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 24/01/2023;
- Acquisito il parere della IV^a Commissione consiliare

Art. 12
(Clause d'évaluation)

1. Le Conseil de la Vallée évalue l'application des dispositions de la présente loi, ainsi que les effets des obligations administratives en matière de location de vacances sur les destinataires de celles-ci. À cette fin, le Gouvernement régional présente au Conseil de la Vallée un rapport annuel qui documente et décrit :
 - a) Le nombre des logements mis en location de vacances de courte durée sur le territoire valdôtain et les données par communes sur l'occupation des lits ;
 - b) Les résultats obtenus en termes de promotion, de vigilance et de contrôle sur l'exercice des activités d'accueil touristique ;
 - c) Les éventuels problèmes constatés au cours de l'application de la présente loi et les solutions possibles.
2. Le Gouvernement régional rend accessibles les données et les informations collectées aux fins des activités d'évaluation prévues par la présente loi. Le Conseil de la Vallée rend publics les documents résultant de l'activité d'examen en cause, ainsi que le rapport qui en a fait l'objet.

Art. 13
(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 juillet 2023.

Le président,
Renzo TESTOLIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 92;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1625 du 28/12/2022);
- présenté au Conseil régional en date du 30/12/2022;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 02/01/2023;
- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 24/01/2023;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil

permanente espresso in data 15/06/2023, su nuovo testo e relazione del Consigliere JORDAN;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12/07/2023 con deliberazione n. 2612/XVI;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 14/07/2023.

qui a exprimé son avis en date du 15/06/2023, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller JORDAN;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 12/07/2023 délibération n. 2612/XVI;
- transmis au Président de la Région en date du 14/07/2023.

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordinanza del tribunale di Torino 17 aprile 2023, n. 102.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 702 bis Cpc Nrg. 18790/2022 promosso da:

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Cf. 97086880156), A D (Cf. omissis.) e A M (Cf. omissis;), elettivamente domiciliati in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso (alberto.guariso@milano.pecavvocati.it), Livio Neri (avlvivioneri@milano.pecavvocati.it) e Marta Lavanna (martalavanna@avvpec.it), che li rappresentano e difendono per delega in atti;

ricorrenti;

contro

Regione Autonoma Valle d'Aosta (Cf. 80002270074), elettivamente domiciliata in Torino, Via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari (giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it), per delega in atti;

resistente;

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero,

a scioglimento della riserva assunta,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. L'oggetto della causa.

Le causa, introdotta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 28 Dlgs. 150/2011, ha ad oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 (cfr. doc. 1 fasc. ric.) - con la quale la Regione Valle d'Aosta ha approvato le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati (a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale Finaosta Spa), ai sensi del Titolo IV della L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, Capi II e III -, nella parte in cui ha indicato:

- tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione, l'"anzianità di residenza nella Regione (Valle d'Aosta) di almeno cinque anni, anche non consecutivi" (art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n.531 del 9/05/2022 - cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 6) - requisito non contemplato dalla L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, ma previsto unicamente dalla citata deliberazione della Giunta regionale, atto di rango secondario che, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con norme di legge - quali l'art. 40 c. 6 TUI, l'art. 2 c. 2 TUI, l'art. 43 c. 2 lett. C e D TUI e gli artt. 2 e 3 lett. D-bis. Dlgs. 216/2003 -, oltre che con il diritto dell'UE (cfr. ric. p.7-9);
- tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, la "cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea" e l'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta "da almeno otto anni"

(art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 - cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 17) - requisiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale ed anche dalla L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, all'art. 80, norma di rango primario rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione in quanto contrastante con disposizioni UE chiare, precise e incondizionate - quali l'art. 11 c. 1 lett. f. Direttiva UE 2003/109 (relativo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), l'art. 24 Direttiva UE 2004/38 (relativo ai familiari di cittadini UE), l'art. 14 c. 1 lett. g. Direttiva UE 2009/50 (relativo ai titolari di carta blu), l'art. 32 Direttiva UE 2011/95 (relativo ai titolari di protezione internazionale), l'art. 12 c. 1 lett. g. Direttiva 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), l'art. 22 c. 1 Direttiva UE 2016/801 (relativo ai ricercatori) - ovvero il rinvio alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 c. 1 Cost. con riferimento alle citate direttive UE.

In particolare, secondo i ricorrenti, i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta determinerebbero una discriminazione:

- in parte diretta, con riferimento alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, essendo tali finanziamenti concessi ai soli cittadini italiani o UE, con esclusione degli stranieri extra UE;
- in parte indiretta, essendo il requisito dell'anzianità di residenza (cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) "più difficilmente conseguibile dagli stranieri" e privo di causa di giustificazione (cfr. ric. p.4).

In quest'ottica, i ricorrenti, in via principale, hanno chiesto (previo occorrendo rinvio alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di poter operare la disapplicazione per contrasto con le citate direttive UE):

- di accertare l'illegittimità della condotta della Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver introdotto - mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022 - i citati requisiti (discriminatori), delineanti una discriminazione collettiva ai danni della "collettività indeterminata dei cittadini stranieri che vorrebbero accedere a un mutuo a condizione agevolate, ma non possono accedervi perché non titolari dei predetti requisiti" (cfr. ric. p. 5), nonché una discriminazione individuale per A D e A M - la cui domanda concernente la concessione di mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione è stata rigettata per assenza del requisito dell'anzianità quinquennale di residenza (cifr. doc. 15 fasc. ric.) -;
- di adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere le clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori (art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022; art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022) e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a parità di condizione con gli altri richiedenti, fissando ex art. 614 bis Cpc la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi di fare;
- con particolare riguardo alla posizione di A D e di A M, di ordinare alla Regione Valle d'Aosta di assicurare loro la medesima posizione che avrebbero avuto qualora il requisito dell'anzianità della residenza non fosse stato considerato;
- di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione il danno non patrimoniale e all'immagine derivante dalla condotta discriminatoria, da liquidarsi in via equitativa in € 10.000,00;
- di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire a A D e a A M il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento del beneficio (mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa), da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il tasso da loro pagato (omissis - cfr. doc. 6 fasc. ric.) e quello che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di ammissione al credito agevolato per i mesi intercorrenti da omissis compreso e fino alla data del riconoscimento del beneficio;
- di disporre la pubblicazione dell'ordinanza decisoria sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni 30 e/o su uno o più quotidiani a tiratura nazionale.

In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse possibile il ripristino della situazione quo ante, mediante la modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la Regione Valle d'Aosta al risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione, da liquidarsi in € 20.000,00 per l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e in € omissis per A D e A M (cfr.doc. 13 fasc. ric.).

La Regione Valle d'Aosta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito:

- il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiché le controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 Cpa ed inoltre, nel caso di specie, sono stati contestati vizi attinenti alla fase procedimentale precedente rispetto al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio pubblico;

- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con riferimento all'azione proposta da A D e A M i quali, ai sensi dell'art. 28 c. 2 Dlgs. 150/2011, avrebbero dovuto agire dinanzi al Tribunale di Aosta, foro del luogo del loro domicilio, avente carattere esclusivo e inderogabile, nel senso che non può subire modifiche neppure per ragioni di connessione.

Nel merito, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie difese, la resistente, nella memoria difensiva dell'11/01/2023 e all'udienza del 1/03/2023, ha preliminarmente osservato come la disciplina dei mutui agevolati di cui è causa debba essere ricondotta alle politiche di sostegno dell'edilizia e non anche alle politiche di sostegno del bisogno abitativo. Pertanto, non trattandosi di disposizioni volte a soddisfare diritti fondamentali, dovrebbe ritenersi legittima la scelta della Regione Valle d'Aosta di introdurre requisiti d'accesso volti a bilanciare la fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie.

In particolare, la resistente ha sostenuto:

- rispetto alla contestata discriminazione diretta, che il requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022 e nell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, non potrebbe essere oggetto di disapplicazione da parte del Giudice nazionale non potendo invocarsi, con riferimento alla disciplina dei mutui agevolati per il recupero di fabbricati, il principio della parità di trattamento sancito all'art. 12 Direttiva UE 2011/98, trattandosi di una previsione non applicabile alle agevolazioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente e al miglioramento dei centri abitati (non potendo, appunto, considerarsi i mutui agevolati per il recupero di fabbricati quali prestazioni assistenziali);
- rispetto alla contestata discriminazione indiretta, che il requisito dell'anzianità di residenza (di cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e di otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) non determinerebbe alcuna penalizzazione per gli stranieri, essendo previsto anche per i cittadini italiani e non potendo trovare applicazione i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte Costituzionale con riferimento alle provvidenze atte a sostenere un bisogno sociale (quale il bisogno abitativo); inoltre, secondo la resistente, il requisito dell'anzianità di residenza, che "intende prospettare un legame con il territorio regionale", sarebbe ragionevole e coerente con la finalità della misura in questione, "tesa a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale che sfoci nell'acquisto della proprietà di un'abitazione, e dunque una certa stabilità abitativa, attraverso un'erogazione a sostegno del reddito che non ha nulla a che vedere con misure di aiuto per fronteggiare eventuali emergenze abitative" (cfr. mem. res. p. 20).

2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Rispetto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, va osservato che la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative; in particolare, vengono in rilievo: l'art. 44 c. 1 Dlgs 286/1998, che prevede la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi", e l'art. 28 Dlgs 150/2011 (a cui rinvia l'art. 44 c. 2 Dlgs 286/1998), che, al c. 5, stabilisce che i provvedimenti del giudice adito ex art. 702 bis Cpc possono essere adottati "anche nei confronti della pubblica amministrazione".

Richiamando la disposizione di cui all'art. 44 Dlgs 286/1998, la Corte di Cassazione ha affermato che il legislatore "ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della p.a., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni" (Cass. Su 7186/2011).

Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/2020, ove è stato chiarito che gli argomenti contenuti nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 7186/2011, "seppur precedenti rispetto alle novità normative introdotte dal Dlgs 150/2011, conservano la loro validità, perché le modifiche apportate da tale decreto non hanno inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione è esperibile anche in relazione ad atti amministrativi... Lo stesso art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 (richiamato dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dall'art. 44, comma 2, T.U. immigrazione), del resto, conferma che il giudice ordinario può ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria" (cfr. Corte Cost. 44/2020).

La definizione del diritto a non essere discriminati come diritto assoluto della persona determina, dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario, a prescindere dal mezzo con il quale viene attuata la lesione del diritto; laddove il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo (come dedotto nel caso di specie), il Giudice ordinario può disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti discriminatori, "senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa" (cfr. Cass. 3842/2021).

Sono, pertanto, prive di pregio le difese articolate dalla parte resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione del

Giudice ordinario, che, conseguentemente, va rigettata.

3. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torino rispetto alle domande formulate da A D e A M

Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Torino sollevata dalla parte resistente, atteso che, con riferimento alle domande formulate da A D e A M, sussiste la competenza (esclusiva e inderogabile) del Tribunale di Aosta (Tribunale del luogo in cui A D e A M hanno il domicilio) ex art. 28 c. 2 Dlgs. 150/2011.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'art. 28 c. 2 Dlgs. 150/2011 - che attribuisce la competenza sulle cause in materia di discriminazione al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio - è norma speciale che configura una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile; conseguentemente, il foro del domicilio del ricorrente - vittima di discriminazione:

- non può essere derogato nemmeno per ragioni di connessione (cfr. Cass. 9567/2004);
- non può essere variato neppure dal ricorrente, che non può scegliere di adire un foro alternativo (cfr. Cass. 24419/2013);
- è valido tanto per i ricorsi individuali, quanto per quelli collettivi promossi da associazioni (cfr. Cass. 24419/2013);
- prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di altri interessi, pure se questi ultimi sono anch'essi meritevoli di particolare protezione - in particolare, prevale su norme che presidiano esigenze organizzative, quali quelle sul foro erariale - (cfr. Cass. 296/2021; Cass. 3936/2017; Cass. 24419/2013).

Tali considerazioni di diritto determinano l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente, non potendo riconoscersi ai ricorrenti A D e A M la possibilità di adire un foro alternativo rispetto a quello del loro domicilio, trattandosi di un'ipotesi processuale confliggente con il carattere funzionale, esclusivo e inderogabile della competenza ex art. 28 c. 2 Dlgs. 150/2011.

Deve, pertanto, dichiararsi, con riferimento alle domande avanzate da A D e da A M, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Aosta.

Tale pronuncia di incompetenza definisce il presente giudizio in relazione ai rapporti tra i ricorrenti A D e A M e la resistente Regione Valle d'Aosta; conseguentemente occorre provvedere sulle spese processuali tra tali parti, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. Cass. 22541/2006).

Ritiene il Tribunale che le spese di lite, nei rapporti tra i ricorrenti A D e A M e la resistente Regione Valle d'Aosta, debbano essere integralmente compensate tenuto conto della novità della questione (non vi sono precedenti della Corte di Cassazione in relazione alla proposizione congiunta di un ricorso collettivo e di un ricorso individuale) e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali in senso opposto (cfr. Trib. Brescia 18/07/2016, citata dai ricorrenti).

4. Le domande formulate dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.

4.1. Premesse.

Passando al merito delle domande formulate dalla Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, in punto di diritto, va premesso che il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.):

- se riferito al godimento di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) non tollera disparità di trattamento fra la posizione del cittadino e quella dello straniero; dunque, il legislatore (statale o regionale) non può introdurre regimi differenziati tali da compromettere l'esercizio di diritti fondamentali;
- al di fuori di tale ambito, è consentito al legislatore (statale o regionale) introdurre regimi differenziati, ma sempre e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza, posto che l'art. 3 Cost. esige che le disposizioni normative siano adeguate e coerenti rispetto al fine perseguito.

In altri termini, il legislatore (statale o regionale) può introdurre norme applicabili solo nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza (o ne sia privo), ma a condizione:

- che tali norme non compromettano l'esercizio di diritti fondamentali;
- che vi sia una ragionevole correlabilità tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma.

In proposito, la Corte Costituzionale ha affermato "che al legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale... al fine di conciliare la massima fruibilità dei

benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza. Lo scrutinio va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio" (cfr. Corte Cost. 133/2013; Corte Cost. 432/2005).

Nel caso di specie, per quanto di interesse, la L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, rubricata "disposizioni in materia di politiche abitative", ha previsto:

- da un lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione; tale misura è chiaramente volta ad agevolare il diritto all'abitazione, il quale, benché non espressamente previsto dalla Costituzione, rientra nel catalogo dei diritti inviolabili, essendo la prima abitazione bene di primaria importanza (cfr. Corte Cost. 44/2020; Corte Cost. 166/2018);
- dall'altro lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati al recupero di fabbricati situati nei centri e nei nuclei abitati; tale misura, a differenza della prima, non è connessa alla prima abitazione e dunque al fabbisogno abitativo primario, ma è volta a agevolare il recupero del patrimonio edilizio, al fine di migliorare i centri abitati.

Entrambe le misure perseguono un interesse pubblico attraverso un aiuto economico (credito agevolato), ma solo la prima può ritenersi riferita al soddisfacimento del primario bisogno abitativo.

Con riguardo ai requisiti soggettivi per accedere al credito agevolato:

- l'art. 74 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per la prima casa, rinvia alle determinazioni della Giunta regionale, che sono state assunte con la deliberazione n. 531 del 9/05/2022; in particolare, l'art. 12 (cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 6) ha previsto il requisito dell'età (da 18 a 70 anni), il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta e il requisito dell'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi; inoltre, il beneficio è escluso per coloro che siano già proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o più abitazioni (requisito, quest'ultimo, che conferma la correlazione tra il beneficio in parola e il bisogno abitativo che mira a soddisfare);
- l'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per il recupero dei fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE, il requisito di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79 c. 1 e 2 e residenti nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (c. 1 lett. A) ovvero di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79 c. 1 e 2 da almeno quindici anni (c. 1 lett. B).

4.2. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022.

Parte ricorrente contesta, in primo luogo, il carattere discriminatorio dell'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 (cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 6), il quale stabilisce che tutti i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione devono soddisfare il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi.

Ritiene il Tribunale che tale requisito di residenza protratta sia incoerente rispetto alla ratio del beneficio (soddisfacimento del bisogno abitativo) e abbia carattere discriminatorio.

In ordine alla coerenza/ragionevolezza del requisito in parola, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/2020, che (con riguardo a una legge della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica) ha affermato che il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione non presenta alcuna ragionevole connessione con il soddisfacimento del bisogno abitativo (a cui mirano le misure di edilizia residenziale pubblica), non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il beneficio tende a soddisfare. Tale requisito si risolve così in una soglia rigida che porta a negare l'accesso al beneficio, a prescindere da qualsiasi valutazione attenente al bisogno abitativo, tenuto anche conto che "la previa residenza quinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stabilità" (cfr. Corte Cost. 44/2020, richiamata dalla più recente Corte Cost. 9/2021).

Ritiene il Tribunale che tali principi, enunciati dalla Corte Costituzionale con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, siano validi anche con riferimento alle misure di accesso al credito agevolato per la prima casa poiché, come sopra esplicito, anche tali misure sono volte a soddisfare il fabbisogno abitativo primario e non esiste una ragionevole correlazione tra tale finalità e il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione.

Oltre a ciò, il requisito in analisi, seppur apparentemente neutro (essendo previsto indistintamente per gli italiani e per gli stranieri), determina in realtà una situazione di particolare svantaggio a carico degli stranieri rispetto agli italiani, assumendo carattere discriminatorio.

Al riguardo, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, che ha affermato che i requisiti di lunga residenza in un determinato ambito territoriale possono essere più facilmente soddisfatti dai cittadini piuttosto che dagli stranieri, finendo così per privilegiare in misura sproporzionata i primi in danno dei secondi (cfr. Corte UE 542/2012).

È notorio, infatti, che il requisito di lunga residenza venga più facilmente conseguito dagli italiani rispetto agli stranieri (e più il requisito viene temporaneamente esteso e più si amplia il divario), essendo insita nelle persone immigrate, non collegate specificamente ad un luogo di origine italiano e in cerca di lavoro, una mobilità maggiore, come dimostrano, peraltro, i dati statistici riportati dalla parte ricorrente a p. 12 e 13 del ricorso, rispetto ai quali la resistente nulla ha osservato.

Il requisito di residenza quinquennale nella Regione Valle d'Aosta, previsto all'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, costituisce, dunque, una discriminazione indiretta ai danni degli stranieri, essendo da loro più difficilmente conseguibile rispetto agli italiani.

In conclusione, deve essere accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12 lett. C, è stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione.

Tale deliberazione regionale dovrà, dunque, essere modificata in modo tale da consentire ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della residenza protratta, che andrà dunque eliminato.

Tale modificazione comporterà necessariamente per la Regione Valle d'Aosta l'obbligo di riesaminare le posizioni già definite sulla base della previsione dichiarata discriminatoria.

Va altresì accolta la richiesta di condannare la Regione Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ai sensi dell'art. 614 bis Cpc, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale di cui all'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza, trattandosi di statuizioni che attengono a obblighi di fare infungibili, la cui celere esecuzione riveste particolare importanza stante l'accertata discriminazione.

Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione con riferimento al danno che si sarebbe verificato in conseguenza della discriminazione derivante dalla previsione del requisito della residenza protratta di cui all'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, si ritiene che questa non possa trovare accoglimento, tenuto conto che il rimedio risarcitorio (espressamente contemplato all'art. 28 c. 5 Dlgs 150/2011) presuppone, non solo la sussistenza della condotta discriminatoria, ma anche l'esistenza del danno ingiusto (danno evento e danno conseguenza), del nesso di causalità (materiale e giuridica) e dell'elemento soggettivo - presupposti fondanti la responsabilità aquiliana ex art. 2043 Cc, i quali, nel caso di specie, non sono stati provati dalla ricorrente, la quale si è limitata ad allegare genericamente la sussistenza di un danno non patrimoniale e all'immagine, invocando la liquidazione equitativa ex art. 1226 Cc, la quale consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno (al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria), ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte ricorrente.

Il limitato ambito territoriale dell'accertata discriminazione esclude l'opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Si ritiene, invece, opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'home page del sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta.

4.4. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, che riproduce l'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023.

In secondo luogo, parte ricorrente contesta il carattere discriminatorio dell'art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 (cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 17), il quale riproduce il contenuto dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 stabilendo - per quanto di interesse - che i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per il recupero di fabbricati devono essere proprietari di immobili situati in determinate zone e soddisfare:

- il requisito della cittadinanza italiana o UE (con esclusione, dunque, degli stranieri extra UE);
- il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni.

Al riguardo, posto che i requisiti ritenuti discriminatori dalla parte ricorrente sono previsti in una deliberazione regionale che riproduce una norma di legge, il Tribunale ritiene che lo scrutinio di costituzionalità di tale fonte primaria sia imprescindibile ai fini della risoluzione del caso in esame, trattandosi di una questione rilevante, non manifestamente infondata e non superabile:

- né attraverso la disapplicazione della norma di legge regionale per contrasto con norme UE direttamente applicabili, non potendosi riconoscere alle disposizioni delle direttive UE citate dai ricorrenti efficacia diretta (cd. self executing);
- né attraverso un'interpretazione adeguatrice, stante la chiara lettera dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n.3/2023.

Si ritiene, dunque, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - che, pertanto, si solleva - dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 per contrasto con l'art. 3 Cost. Per quanto concerne la rilevanza, si osserva che l'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 costituisce l'indefettibile presupposto normativo dell'art. 12 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, rispetto al quale l'associazione ricorrente ha promosso la presente azione collettiva (ex art. 5 Dlgs 215/2003), chiedendo di accertarne il carattere discriminatorio nella parte in cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana o UE, integrando così una discriminazione diretta per gli stranieri extra UE, e nella parte in cui ha previsto il requisito (irragionevole) della residenza protratta, integrando così una discriminazione indiretta per gli stranieri.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 è, dunque, rilevante ai fini della decisione poiché dall'accoglimento della stessa dipende la decisione concernente la discriminazione collettiva contestata dall'associazione ricorrente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 non appare, ad avviso del Tribunale, manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., tenuto conto che, come suddetto, anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dell'uomo (come nel caso di specie), i criteri per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche (necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie) devono comunque e sempre rispondere al principio di ragionevolezza, non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari.

In proposito, vanno ricordate le pronunce con le quali la Corte Costituzionale - indipendentemente dalla natura essenziale o meno delle prestazioni in discussione - ha dichiarato incostituzionali disposizioni di legge che prevedevano requisiti irragionevoli per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche, tra cui:

- il requisito della cittadinanza, rispetto al quale la Corte - con riferimento a una legge regionale lombarda che non includeva gli stranieri residenti nella regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili - ha affermato "che - mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio - a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilità della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri - comunitari o extracomunitari - ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole corre/abilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione" (cfr. Corte Cost. 432/2005);
- il requisito della residenza protratta, rispetto al quale la Corte ha più volte affermato che non sussiste alcuna ragionevole correlazione tra tale requisito e le situazioni di bisogno o di disagio che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni di assistenza sociale (destinate ai soggetti deboli); in tal senso Corte Cost. 2, 133, 172 del 2013 e, con riferimento al bisogno abitativo, le più recenti pronunce Corte Cost. 44/2020 e Corte Cost. 9/2021.

Orbene, nel caso di specie, il beneficio regionale in discussione (mutuo agevolato per il recupero di fabbricati) tende ad agevolare il recupero edilizio in determinate zone del territorio regionale (in particolare, nei centri e nei nuclei abitati) e, in quest'ottica, il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna ragionevole correlazione tra la ratio del beneficio e i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta per almeno otto anni.

Con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o UE, si osserva che escludere dalla misura in questione gli stranieri extra UE finisce per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra tale condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana o UE) e la ratio del beneficio stesso, che è quella di agevolare/incentivare il recupero edilizio nei centri abitati (ratio rispetto alla quale risulta, invece, coerente il requisito della proprietà immobiliare nell'ambito di determinate zone del territorio).

Del resto, rispetto a tale incoerenza, la resistente nulla ha allegato al fine di spiegare il collegamento tra il requisito della cittadinanza (italiana o UE) e la finalità del beneficio in parola.

Non essendo, quindi, enucleabile, rispetto al requisito della cittadinanza italiana o UE, altra ratio se non quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori del credito agevolato, gli stranieri extra UE in quanto tali, ne deriva la sussistenza di contrasto con l'art.3 Cost.

Né una ragionevole spiegazione si ravvisa con riferimento al requisito dell'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta per almeno otto anni, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza nel territorio regionale e il recupero

dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale.

Tale incoerenza non può essere superata dall'argomento speso dalla resistente, secondo cui il requisito della residenza protratta per otto anni servirebbe a garantire un solido legame con il territorio regionale, atteso che la misura in parola tenderebbe "a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale che sfoci nell'acquisto della proprietà di un'abitazione, e dunque una certa stabilità abitativa" (cfr. mem. res. p. 20). Come precisato dalla Corte Costituzionale, infatti, il requisito della residenza protratta non è di per sé indice di un'elevata probabilità di stabilità in un determinato ambito territoriale, obiettivo perseguibile non tanto facendo riferimento a condizioni passate, ma piuttosto facendo riferimento a indici di probabilità di permanenza in futuro (cfr. Corte Cost. 44/2020; Corte Cost. 9/2021).

Del resto, la prospettiva della stabilità e del radicamento territoriale, se adeguatamente valutata (non facendo unicamente riferimento a un requisito di residenza pregressa), può rientrare negli elementi da valutare in sede di determinazione della graduatoria, ma non può costituire una condizione generalizzata preclusiva dell'accesso al credito agevolato in parola, posto che ciò non risulta coerente con la finalità del recupero edilizio (a cui mira la misura di cui si discute).

In quest'ottica, infatti, la Corte Costituzionale, ha osservato che, "a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento) quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza" (cfr. Corte Cost. 107/2018).

Le suesposte considerazioni inducono il Tribunale a proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE (c. 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (c. 1 lett. A).

Della risoluzione di tale dubbio di costituzionalità va, dunque, investita la Corte Costituzionale ex art. 23 L. 87/1953, con conseguente sospensione del presente giudizio tra l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Regione Valle d'Aosta.

PQM

Definitivamente pronunciando nei rapporti tra i ricorrenti A D e A M e la resistente Regione Autonoma Valle d'Aosta e non definitivamente pronunciando nei rapporti tra l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

- A. Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta
- B. Con riferimento alle domande proposte da A D e A M
 - Accoglie l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e, per l'effetto, rispetto alle domande proposte da A D e A M, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di Aosta;
 - Fissa ai sensi dell'art. 50 Cpc il termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere la causa avente ad oggetto le domande proposte da A D e A M innanzi al Tribunale dichiarato competente;
 - Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti A D e A M e la resistente Regione autonoma Valle d'Aosta;
- C. Con riferimento alle domande proposte dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022,
 - Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12 c. 1 lett. C, è stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione;
 - Ordina alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa alla Giunta Regionale di modificare la deliberazione in questione (allegato A), indicando che è consentito ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito di residenza protratta quinquennale, che andrà dunque eliminato, fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;

- Condanna la Regione Autonoma della Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ai sensi dell'art. 614 bis Cpc, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale di cui all'art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
 - Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione;
 - Ordina la pubblicazione della presente ordinanza, a cura e spese della resistente, sull'home page del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- D. Con riferimento alle domande proposte dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, aventi ad oggetto la previsione di cui all'art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, che riproduce il contenuto dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023,

Visto l'art.23 L. 87/1953,

- Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE (c. 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (c. 1 lett. A);
- Sospende il presente giudizio tra l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale;
- Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta e di comunicarla al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Torino, 14 aprile 2023

Il Giudice
Rachele OLIVERO

Pubblicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ordinanza 6 luglio 2023, n. 162.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- | | | |
|-------------------|-------------|------------|
| - Silvana | SCIARRA | Presidente |
| - Daria | de PRETIS | Giudice |
| - Nicolò | ZANON | ” |
| - Franco | MODUGNO | ” |
| - Augusto Antonio | BARBERA | ” |
| - Giulio | PROSPERETTI | ” |
| - Giovanni | AMOROSO | ” |
| - Francesco | VIGANÒ | ” |
| - Luca | ANTONINI | ” |

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| - Stefano | PETITTI | ” |
| - Angelo | BUSCEMA | ” |
| - Maria Rosaria | SAN GIORGIO | ” |
| - Filippo | PATRONI GRIFFI | ” |
| - Marco | D'ALBERTI | ” |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 4 marzo 2022, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 5 luglio 2023.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 e depositato il 4 marzo 2022 (reg. ric. n. 23 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 97, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché all'art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali»;

che l'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 è impugnato in quanto, nel riconoscere un'indennità di attrattività regionale al personale della dirigenza medica e infermieristico titolare «di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta», si sarebbe sostituito alla contrattazione collettiva, ponendosi in contrasto con il principio, desumibile dagli artt. 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva a quest'ultima la determinazione del trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato;

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile;

che, poiché le richiamate disposizioni statali porrebbero principi fondamentali e integrerebbero altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale, l'impugnato art. 18 risulterebbe «ulteriormente illegittimo, per tale aspetto, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost. e dell'art. 2», lettere a) e b), dello statuto speciale, che attribuisce alla resistente la competenza primaria, ma con il limite delle suddette norme fondamentali, nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che l'eccezione di inammissibilità discenderebbe dalla genericità delle censure statali; che queste sarebbero in ogni caso prive di pregio, poiché l'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 costituirebbe legittima espressione della potestà legislativa di cui agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera l), dello statuto speciale, oltre che di quella concorrente nella materia «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.) e di quella residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.);

che, d'altro canto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. non si potrebbe ritenere leso anche perché il legislatore regionale avrebbe assicurato «il doveroso passaggio per la contrattazione aziendale», limitandosi a disciplinare l'indennità di attrattività nelle more dell'intervento della contrattazione medesima;

che, con successivo atto del 17 novembre 2022, le parti, in considerazione della sopravvenuta abrogazione dell'impugnato art. 18 ad opera dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso in parte qua, hanno presentato istanza congiunta di rinvio dell'udienza fissata per il 22 novembre 2022, limitatamente alla disposizione abrogata;

che il Presidente di questa Corte, con decreto del 18 novembre 2022, ha rinviato a nuovo ruolo la discussione del giudizio avente ad oggetto il citato art. 18;

che le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state decise con la sentenza n. 267 del 2022; che, con atto depositato il 5 aprile 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, sul presupposto della sopravvenuta abrogazione, di cui si è detto sopra, dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente a tale norma, su conforme delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° dicembre 2022;

che, con atto depositato il 31 maggio 2023, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha dichiarato di accettare la rinuncia parziale al ricorso, giusta delibera della Giunta regionale assunta il 29 maggio 2023.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, previa delibera del Consiglio dei ministri, limitatamente all'impugnazione dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021;

che le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state già definite con la sentenza n. 267 del 2022;

che la rinuncia parziale è stata accettata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.

F.to:
Silvana SCIARRA,
Presidente Luca ANTONINI,
Redattore Roberto MILANA, Direttore della
Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2023

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA